

Mercoledì, 3 giugno 2026

Conf
com

Confcommercio



NOTA INFORMATIVA · DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
COMMERCIO E LEGISLAZIONE D'IMPRESA

Roma, 15 maggio 2026
Prot. n. 0003779/2026
Com. 15

Oggetto: **Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani – L. 21 aprile 2026, n. 75 - Approvazione e pubblicazione in G.U.**

È stata pubblicata nella [G.U. n. 110 del 14 maggio 2026](#) la Legge n. 75 del 21 aprile 2026, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, che entrerà in vigore il 29 maggio 2026.

Il provvedimento rafforza il sistema di tutela dei prodotti agroalimentari italiani, inasprendo il quadro sanzionatorio e introducendo nuovi reati contro frodi alimentari, segni mendaci e contraffazione di DOP/IGP.

Interviene inoltre sulle sanzioni amministrative in materia di tracciabilità, etichettatura, origine, denominazioni lattiero-casearie e filiera bufalina, prevedendo altresì nuovi strumenti di controllo e tracciabilità lungo l'intera filiera produttiva.

La Legge n. 75 del 21 aprile 2026, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, pubblicata nella G.U. n. 110 del 14 maggio 2026, **entrerà in vigore il 29 maggio 2026**.

Di seguito una sintesi delle principali disposizioni.

Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari (art. 1)

L'articolo 1 apporta alcune modifiche al Codice Penale volte alla ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, introducendo nuove forme di reato e inasprendo il trattamento sanzionatorio già previsto per altre. Nello specifico, al comma 1:

Integra la rubrica del Titolo VIII – Libro II, dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio – prevedendo l'esplicito richiamo al patrimonio agroalimentare, inserendo altresì il **Capo II-bis “Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare”** (lett. a, b e c).

Modifica l'**art. 517-quater c.p.**, ora rubricato “**Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari**” (lett. d):

- inasprisce la pena prevista per il reato di contraffazione di IGP o DOP di cui allo stesso articolo, che passa dalla reclusione fino a due anni e la multa fino a €20.000, alla reclusione da 1 a 4 anni e la multa da €10.000 a €50.000;
- amplia l'ambito delle condotte punite con la stessa pena, estendendola a chi sia consapevole dell'origine contraffatta, anche nelle fasi antecedenti all'immissione sul mercato, come la spedizione in transito e il trasporto, nonché l'introduzione nello Stato in custodia temporanea o deposito doganale;
- accanto alla detenzione per la vendita, ricomprende anche l'offerta, la vendita e la messa in circolazione di prodotti agroalimentari le cui DOP o IGP risultino contraffatte o alterate.

Introduce **due nuove figure di reato**:

- **Art. 517-sexies c.p. “Frode alimentare”** che sostituisce quello di vendita di sostanze alimentari non genuine di cui all'art. 516 c.p., contestualmente abrogato dall'art. 1, co. 1, lett. b) del provvedimento in commento. Tale nuovo reato sanziona chi, nell'esercizio di un'attività economica, consapevolmente e per trarne profitto, immette sul mercato, anche in fasi preliminari alla vendita e messa in commercio, come importazione, trasporto, deposito, distribuzione, prodotti alimentari che sa essere “non genuini” o sostanzialmente difformi per origine, provenienza, qualità o quantità da quelli dichiarati o pattuiti, ingannando il compratore. Prevede pertanto una tutela anticipata rispetto al momento della vendita. Per tale reato è prevista la pena della reclusione da 2 mesi ad 1 anno e la multa da €1.000 a €4.000, più aspra rispetto a quanto previsto dall'abrogato art. 516 c.p., ma

comunque sensibilmente diminuita rispetto alla formulazione originaria del testo presentata al Senato, in linea con quanto auspicato da Confcommercio in sede di audizione e nelle proposte emendative presentate (nel testo originario si prevedeva la reclusione da 4 mesi a 2 anni e la multa da €4.000 a €10.000). La punibilità è esclusa per le condotte di lieve entità.

- **Art. 517-septies c.p. “Commercio di alimenti con segni mendaci”** sanziona chi, nell’esercizio di un’attività economica anche antecedente all’immissione sul mercato e per profitto, utilizza consapevolmente segni distintivi o indicazioni (anche online) che sa essere falsi o ingannevoli, per indurre in errore il compratore su origine, provenienza, qualità o quantità di alimenti, acque, bevande o ingredienti. Per tale reato è prevista la reclusione da 3 a 18 mesi e multa fino a €20.000.

Inserisce il nuovo **art. 517-octies c.p. “Pena accessoria e circostanze aggravanti”**, che prevede, per i nuovi reati ex artt. 517-sexies e 517-septies, la pena accessoria della chiusura temporanea da 5 giorni a 3 mesi in caso di particolare gravità e quattro circostanze aggravanti, qualora:

1. le condotte attengono a prodotti o ingredienti con DOP o IGP;
2. le frodi sono commesse mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza;
3. i fatti sono particolarmente gravi tenuto conto della quantità di prodotto (è stato escluso il criterio del grado di nocività, previsto nel testo originario presentato al Senato, atteso che, come evidenziato da Confcommercio in sede di audizione, le circostanze aggravanti in esame riguardano condotte che non coinvolgono alimenti potenzialmente nocivi);
4. le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza di certificazione.

Le pene di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies c.p. sono aumentate da un terzo alla metà qualora:

- concorrano due o più circostanze aggravanti (co. 3);
- le condotte sono realizzate attraverso più operazioni e mediante l’allestimento di mezzi e di un’attività continuativa e organizzata (co. 4). Quest’ultima previsione sostituisce il reato di agropirateria, inizialmente previsto nel testo originariamente presentato al Senato.

Estende la **circostanza attenuante ex art. 517-quinquies**, che prevede la riduzione della pena dalla metà a due terzi per chi collabora con l’autorità di polizia o giudiziaria nell’accertamento dei reati, anche alle nuove forme di reato.

La lett. e) effettua una serie di modifiche al **Capo III del Titolo VIII del Libro II del Codice Penale**, e in particolare introduce:

- **Art. 518.1 “Ulteriori pene accessorie”**, prevedendo per i reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies, purché ricorra la circostanza aggravante di cui all’art. 517-octies co. 4, o per i reati di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.), se diretta alla commissione di delitti contro il patrimonio agroalimentare:
 - interdizione dalla professione da 1 mese a 5 anni di cui all’art. 30 c.p.;
 - il divieto di ottenere autorizzazioni, concessioni, abilitazioni o l’accesso a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni per un periodo da 1 mese a 5 anni;
 - se il fatto è particolarmente grave o in caso di recidiva specifica, la chiusura temporanea – da 1 a 12 mesi - dell’attività o esercizio. Nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni, la chiusura definitiva dello stabilimento e la revoca della licenza, autorizzazione o simili.
 - Art. 518.2 “Confisca obbligatoria e per equivalente”, che prevede l’applicazione della confisca nel caso di reato di contraffazione IGP e DOP (art. 517-quater) e dei nuovi reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies.

Il comma 2 dell’art. 1 del provvedimento in esame inserisce i reati di frode alimentare (art. 517-sexies) e commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies), aggravati ai sensi del quarto comma dell’art. 517-octies (v. supra), nell’elenco dei delitti contro l’industria e il commercio per i quali viene comminata agli enti una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, prevista dall’art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001.

Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice (art. 2)

L’articolo 2 apporta le modifiche necessarie per l’armonizzazione e coordinamento del c.p.p. alla riforma operata dal provvedimento in esame, e in particolare:

- il co. 1 lett. b) modifica l’**art. 260 del c.p.p.** in materia di sequestri, prevedendo che i prodotti alimentari sequestrati soggetti a rapido deterioramento, idonei al consumo umano o animale, non contraffatti e non deteriorati, con termini di conservazione e di scadenza validi, possano essere destinati gratuitamente dall’autorità giudiziaria a persone bisognose o ad animali, tramite enti pubblici, associazioni o consorzi con finalità assistenziali, previa rimozione di marchi, segni distintivi o indicazioni che costituiscono reato, oppure previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.
- Parallelamente, il **co. 2 lett. a)** introduce il nuovo articolo 86-quater “*Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati*” nel D.Lgs. 271/1989, per cui il giudice può prevedere l’assegnazione dei prodotti alimentari destinati al consumo umano di cui abbia ordinato la confisca - con le medesime caratteristiche di cui sopra - a enti territoriali, pubblici o consorzi o

associazioni assistenziali, previa rimozione di marchi, segni distintivi o indicazioni che costituiscono reato, oppure previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.

Se idonei al consumo animale, possono essere destinati a enti assistenziali per gli animali abbandonati. Destinazioni diverse da quelle indicate sono punite ai sensi dell'art. 316-bis del codice penale (malversazione a danno dello Stato).

- la **lett. c) co. 1** estende l'ammissibilità dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche anche ai nuovi reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies;

Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 5)

Il comma 1, lett. a) dell'articolo 5 interviene sull'art. 4, comma 49 della L n. 350/2003, escludendo dall'ambito di applicazione del reato di "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" di cui all'art. 517 c.p. le condotte di commercializzazione di prodotti e sostanze alimentari, che rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo reato di cui all'art. 517-septies c.p. "Commercio di alimenti con segni mendaci". Conseguentemente, sopprime il secondo periodo del comma 49-bis dello stesso articolo 4.

Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP (art. 6)

La disposizione prevede la possibilità, su base volontaria, di dotare i prodotti agroalimentari DOP e IGP di uno speciale contrassegno per l'immissione al consumo, realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e qualificato come carta valori.

Il contrassegno è progettato con materiali e tecniche di sicurezza idonee a garantire elevata protezione contro contraffazioni e falsificazioni, nonché la tracciabilità e l'autenticità dei prodotti.

Le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità di fabbricazione, uso, distribuzione e controllo, nonché il costo del contrassegno, posto interamente a carico degli operatori, sono definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protetta (art. 7)

La disposizione in commento interviene sul D.Lgs. n. 297/2004, e in particolare:

- alla lett. a), rimodula la sanzione fissa prevista dall'art. 2, comma 6, per l'uso, da parte di qualsiasi soggetto non autorizzato dal MASAF, nella pubblicità e nell'informazione ai consumatori, di espressioni volte a garantire o ad affermare lo svolgimento di attività di controllo su una denominazione protetta, in realtà di competenza delle strutture autorizzate ovvero del Consorzio di tutela, sostituendo l'importo fisso di 50.000 euro con una sanzione variabile tra 10.000 e 50.000 euro;
- alla lett. f), rimodula la sanzione fissa prevista per gli operatori sanzionati che violino le prescrizioni di cui articoli 1 e 2 del D.Lgs. 297/2004, sostituendo l'importo fisso di 50.000 euro con una sanzione variabile tra 10.000 e 50.000 euro;
- alla lett. h), sostituisce l'articolo 10 del D.Lgs. prevedendo che l'autorità competente, per la determinazione delle sanzioni, tenga conto della gravità del fatto, della durata, dell'opera svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché delle condizioni economiche dell'agente.

Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilità (art. 8)

La disposizione in commento sostituisce l'art. 2 del D.lgs. n. 190/2006, inasprendo notevolmente le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 18 del Reg. n. 178/2002 in materia di rintracciabilità: il minimo edittale passa da €750 a €6.000 e il massimo da €4.500 a €48.000, tenuto conto della gravità del fatto, della durata, del contributo reso dal responsabile per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, condizioni economiche. Inoltre, viene prevista una sanzione del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio quando tale percentuale è superiore a €48.000. La sanzione massima non può eccedere gli €150.000.

Viene soppressa la previsione che aumentava le sanzioni fino alla metà o fino ai due terzi per le violazioni commesse rispettivamente da una media o grande impresa.

Inoltre viene previsto che in caso di violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità del prodotto, l'autorità può concedere all'operatore un termine di 15 giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività.

Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza (art. 9)

La disposizione in commento interviene sul D.Lgs. n. 231/2017 relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del **Regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'informazione alimentare**, inasprendo le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni relative a:

1. Pratiche leali di informazione di cui all'art. 7 del Regolamento (art. 3 comma 1, d. lgs. 231/2017), la cui sanzione passa da una somma compresa tra €3.000 e €24.000, ad una compresa tra €4.000 e €32.000 o del 3% del fatturato quando tale percentuale è superiore a €32.000, fino ad un massimo sanzionabile di €100.000.

2. Denominazione dell'alimento, inasprendo le sanzioni:

- di cui all'art. 8, co. 1 del D.lgs. 231/2017, relative a quanto previsto:
 - dall'art. 17, par. 1, del Regolamento, che prevede che la denominazione legale di un alimento deve essere presente in etichetta. In assenza, si può utilizzare una denominazione comunemente nota al consumatore o una denominazione descrittiva che spieghi chiaramente la natura dell'alimento; e
 - dall'art. 17, par. 4, del Regolamento che chiarisce che la denominazione non può essere sostituita da un nome di fantasia; un marchio commerciale; un nome tutelato da proprietà intellettuale e deve sempre essere presente e chiara la denominazione vera e propria del prodotto accanto ad eventuali marchi o nomi commerciali.

Le sanzioni per violazioni di tali disposizioni passano da una somma compresa tra €2.000 e €16.000, ad una compresa tra €4.000 e €32.000 o del 3% del fatturato quando tale percentuale è superiore a €32.000, fino ad una sanzione massima di €100.000;

- di cui all'art. 8 co. 2 del D.lgs. n. 231/2017, con riferimento alle violazioni di cui sopra (art. 17 par. 1 e 4 del Reg.) quando riguardano esclusivamente errori od omissioni formali, sostituendo la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra €500 a €4.000, con una somma tra €1.000 e €8.000;
- di cui all'art. 8 co. 3 del D.lgs. 231/2017, relative a quanto previsto dall'art. 17, par. 2 e 3 del Regolamento, che stabiliscono che è consentito usare nello Stato UE di commercializzazione la denominazione legale usata nel Paese di produzione, salvo che il prodotto sia talmente diverso per composizione o fabbricazione rispetto a come conosciuto nello Stato di commercializzazione o che l'aggiunta di informazioni supplementari non sarebbe sufficiente a garantire una corretta informazione ai consumatori, sostituendo la sanzione del pagamento di una somma compresa tra €500 e €4.000, ad una tra €1.000 e €8.000 o del 3% del fatturato se tale percentuale è superiore a €8.000, fino ad una sanzione massima di €25.000;
- di cui all'art. 8 co. 4 del D.Lgs. 231/2017, relativamente alle violazioni di quanto previsto dall' All. VI del Regolamento, che prevede che la denominazione deve comprendere o essere accompagnata da indicazioni relative allo stato fisico dell'alimento o al trattamento specifico che esso ha subito (ad es.: "in polvere", "ricongelato", "liofilizzato", "concentrato", "affumicato"), che passa da una somma compresa tra €1.000 e €8.000 ad una somma tra €2.000 e €16.000 o del 3% del fatturato se tale percentuale è superiore a €16.000, fino ad una sanzione massima di €50.000.

3. Elenco degli ingredienti, inasprendo le sanzioni:

- di cui all'art. 9 co. 1 del D.Lgs. 231/2017, relativamente alle violazioni di quanto previsto all'art. 18, paragrafi 1 e 3, e all'allegato VII del Regolamento, che prevedono, in estrema sintesi, che sull'etichetta deve essere indicata la lista completa decrescente degli ingredienti e, se elencati nell'Allegato II del Regolamento (ad es. sostanze allergeniche), l'etichetta deve menzionarli chiaramente con la denominazione specifica, e come e quando occorre indicare nell'etichetta la quantità percentuale di un determinato ingrediente (c.d. "QUID").
Per tali violazioni la sanzione pecuniaria passa da una somma di €2.000 a €16.000, ad una che va da €4.000 a €32.000 o del 3% del fatturato se tale percentuale è superiore a €32.000, fino ad una sanzione massima di €100.000.
- Di cui all'art. 9 co. 3 del D.lgs. 231/2017, relativamente alla violazione delle disposizioni relative all'indicazione e designazione degli ingredienti di cui all'allegato VII del Regolamento, la cui sanzione passa da una somma da €1.000 a €8.000 a una compresa tra €2.000 e €16.000 o del 3% del fatturato se tale importo è superiore a €16.000, fino ad una sanzione massima di €50.000.

4. Indicazione del paese di origine o luogo di provenienza (art. 13, co. 1), secondo quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento, sostituendo la sanzione compresa tra €2.000 e €16.000 da una compresa tra €4.000 e €32.000 o del 3% del fatturato se tale percentuale è superiore a €32.000, fino ad una sanzione massima di €100.000.

Infine, la disposizione in esame, alla lettera e), aggiunge un nuovo comma all'art. 27 del D. lgs. n. 231/2017, prevedendo che per la determinazione della sanzione l'autorità tiene conto della gravità del fatto, della durata, dei comportamenti messi in atto per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze e delle condizioni economiche.

Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattierocaseari (art. 10)

La disposizione interviene sul **D.lgs. n. 231/2017 relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011**, introducendo al Titolo II un nuovo Capo II-bis “*Violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari*” recante un nuovo articolo 7-bis “*Sanzioni amministrative per l’impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*”.

La nuova disposizione prevede che chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende o mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza prodotti alimentari diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte III dell’All. VII al Reg. UE n. 1308/2013, utilizzando etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto è un prodotto lattiero-caseario, è punito con una sanzione amministrativa, senza possibilità di pagamento ridotto, da €4.000 a €32.000 o del 3% del fatturato annuo dell’ultimo esercizio se tale percentuale è superiore a €32.000, fino ad una sanzione massima di €100.000. Prevede altresì il sequestro, confisca e distruzione della merce o materiale attraverso i quali è stata commessa la violazione.

La sanzione si applica anche qualora la denominazione “latte” o le altre denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l’origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative.

Per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformità al Reg. UE n. 1169/2011.

Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (art. 13)

La disposizione interviene sull’art. 4 del D.L. n. 91/2014, che riporta misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP, prevedendo alcune modifiche. In particolare:

1. Modifica la rubrica in “**Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina**”
2. Aggiunge un nuovo comma che istituisce, nell’ambito del SIAN, la **piattaforma “Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati”** nel quale gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala devono inserire quotidianamente:
 - i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione, del latte di bufala o dei prodotti da questo ottenuti o dei coadiuvanti e additivi eventualmente utilizzati;
 - i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da altri Paesi dell’Unione europea e da Paesi terzi.

La piattaforma è interoperabile con la banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R per consentire alle autorità di effettuare controlli ufficiali.

3. Chiarisce che alla filiera bufalina continua ad applicarsi la L. 138/1974 concernente il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l’alimentazione umana.
4. Sostituisce il comma 2 prevedendo che tempi e le modalità di inserimento dei dati nella nuova piattaforma vengano definiti attraverso un decreto del MASAF da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Specifica, inoltre che ogni dato contenuto nella piattaforma informatica “*Tracciabilità della filiera bufalina*” dovrà confluire nella nuova piattaforma.
5. La lett. f) inasprisce il quadro sanzionatorio, sostituendo il comma 4 e prevedendo che chiunque violi le misure di sicurezza alimentare di cui al comma 1 del D.L. n. 91/2014 oggetto di modifica è soggetto alla sanzione tra €6.000 e €48.000 o del 3% del fatturato totale se tale percentuale è superiore a €48.000 (significativamente aumentato rispetto alla precedente sanzione compresa tra €2.000 e €13.000). La sanzione massima non può comunque eccedere i 150.000 euro. Rimane ferma la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento per un periodo che va da 10 a 30 giorni e della pubblicazione dell’ordinanza di ingiunzione su due quotidiani nazionali.
6. La lett. g) introduce il nuovo co. 4-bis che prevede che le sanzioni di cui al comma 4:
 - sono aumentate fino alla metà se commesse da media impresa;
 - sono aumentate fino a due terzi se commesse da grande impresa;
 - sono ridotte sino ad un terzo se commesse da microimpresa.
7. La lettera h) sostituisce il co. 5 introducendo la sanzione amministrativa pecuniaria da €2.000 a €8.000 per le violazioni degli obblighi di registrazione sulla nuova piattaforma “*Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati*”.

Nel caso in cui il ritardo nella registrazione non superi i 3 giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50%.

Nel caso di microimpresa le sanzioni si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell’anno 2026.

8. La lettera i) sostituisce il co. 5-bis prevedendo che per le violazioni previste dall'art. 4 non si applica l'istituto della diffida di cui al D.L. 91/2014, né il pagamento in misura ridotta previsto dalla L. 689/1981.

1. La lettera l) inserisce il nuovo comma 5-ter, disponendo che per la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla disposizione si tiene conto della gravità del fatto, della durata, di quanto svolto per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze e delle condizioni economiche.

Piano straordinario di controllo nazionale (art. 14)

L'articolo 14 istituisce, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità della filiera bufalina, il Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, compresa la mozzarella di bufala campana DOP, da disporre con provvedimento dell'ICQRF del MASAF entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il quale disporrà altresì un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente.

Il co. 2, inoltre, introduce controlli periodici, al fine di verificare la corrispondenza tra i quantitativi di latte o di cagliata di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia e la produzione di mozzarella di bufala, su:

- tutti i soggetti della filiera bufalina;
- le strutture frigo adibite allo stoccaggio del latte bufalino;
- le stalle per la produzione di latte di bufala;
- le strutture adibite al ritiro del latte bufalino, compresi i raccoglitori-trasportatori;
- i prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione.

È prevista la possibilità di avvalersi anche di prove di laboratorio per individuare l'origine geografica dei prodotti o l'uso di lattici diversi dal latte fresco.

Ulteriore finalità dei controlli è quella di verificare la conformità delle strutture produttive alla normativa sulla sicurezza alimentare e sulla produzione della mozzarella di bufala campana DOP prevista dall'art. 4, commi 1 e 3, del d.l. n. 91/2014

Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa (art. 15)

La disposizione in commento introduce nella L. n. 689 del 1981 "Modifiche al sistema penale", l'articolo 18-bis rubricato "Blocco ufficiale temporaneo".

La nuova disposizione prevede che, in materia agroalimentare e della pesca, qualora nell'ambito dei controlli si rilevino **violazioni documentali di carattere solo formale**, che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inadatti al consumo umano o animale, debba essere disposto il blocco ufficiale temporaneo del prodotto o dei mezzi tecnici di produzione (es. sementi, fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, coadiuvanti o additivi o qualsiasi altro prodotto impiegato), per consentire l'acquisizione della documentazione idonea e dimostrarne la regolarità.

Il blocco si svolge nelle modalità ritenute opportune, affidandone la custodia all'OSA destinatario del controllo e informando l'autorità amministrativa competente.

Il comma 2 prevede che entro 10 giorni dal blocco, l'operatore ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione nelle modalità e al recapito indicati nel provvedimento di blocco.

Il comma 2 specifica altresì che avverso il provvedimento di blocco temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, nelle modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'art. 19 della L. n. 689 del 1981.

Al comma 3 si specifica che qualora la documentazione trasmessa sia idonea a sanare la violazione, il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione vengono svincolati.

Inoltre, in caso di mancata trasmissione della documentazione entro 10 giorni o in caso di documentazione non idonea, il blocco ufficiale temporaneo viene convertito in sequestro amministrativo.

Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare (art. 16)

La disposizione in commento istituisce presso il MASAF la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, stabilendone i componenti – o loro delegati -, a cui non spetta alcun compenso, e in particolare:

- come presidente, il Ministro dell'agricoltura o un suo delegato;
- il capo del Dipartimento dell'ICQRF;

- un qualificato rappresentante del Comando Generale dei Carabinieri individuato in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- il comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri;
- un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute;
- il capo del Reparto Piani e Operazioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera;
- il capo del Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza;
- il direttore del Servizio Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- il direttore generale dell'AGEA;
- il direttore della Direzione Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- rappresentanti della Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- in linea con quanto prospettato da Confcommercio in sede di audizione, ne faranno parte i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- un dirigente Generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il co. 2 dispone che alle riunioni della Cabina di Regia possono partecipare, in funzione consultiva, anche i rappresentanti di enti e organismi, in relazione alle specifiche tematiche trattate.

La Cabina può inoltre avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti delle amministrazioni.

Il co. 3 dispone che i lavori saranno definiti con un provvedimento della Cabina di regia entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

Il co. 4 ne definisce i compiti, e in particolare:

1. promuovere la collaborazione tra gli organi di controllo;
2. redigere annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari;
3. promuovere campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

Modifiche all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (art. 19)

L'art. 19 incide sull'art. 79 della Legge n. 238/2016 (*"Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino"*), e in particolare:

1. La lettera a) sostituisce il comma 3 prevedendo a carico del produttore inadempiente all'obbligo pecuniario nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni di DOC, DOCG e IGT, la sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto. La sanzione pecuniaria si applica decorsi 30 giorni dalla diffida inviata dall'organismo di controllo.
2. La lettera b) introduce:
 - il nuovo comma 3-bis, stabilendo che il produttore inadempiente all'obbligo, in aggiunta alla sanzione amministrativa, deve pagare anche le somme dovute per l'obbligo pecuniario non assolto, comprensive degli interessi legali, direttamente all'organismo creditore (organismo di controllo);
 - il nuovo comma 3-ter nel quale si prevede, in caso di illecito di cui al comma 3, la possibilità per l'organismo di controllo di inibire, in via cautelare e fino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione protetta, decorsi 30 giorni dalla diffida. È stabilito, inoltre, che con il provvedimento definitivo, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al produttore è interdetto l'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha originato la sanzione.
3. La lettera c) sostituisce il comma 5 dell'art. 79, stabilendo a carico del soggetto che impedisce, ostacola o intralcia l'attività di controllo una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, se entro 15 giorni non ottempera la specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo.

Modifiche al Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (art. 20)

La disposizione introduce delle modifiche al **D.Lgs. n. 4/2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura"**.

In particolare, tra gli altri, inserisce:

- L'art. 13-sexies "Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità", in base al quale chiunque violi gli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità previsti dalla normativa vigente, UE e nazionale, nonché quelli relativi alle corrette

informazioni agli acquirenti finali, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura (in ogni fase, dalla cattura alla vendita al dettaglio), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da €1.000 a €6.000.

- L'art. 13-septies "Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento", con il quale, alla lett. b) fa divieto di trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

In caso di violazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da €100 a €75.000 in base alla quantità di kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione (co. 6).

Cordiali saluti

Il Responsabile
Roberto Cerminara